

FOCUS 7/09

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 16 al 30 aprile 2009

Indice degli argomenti:

1. Attestazione dell'effettività dei costi di ricerca e sviluppo
2. Estinzione di società di persone
3. Trattamento fiscale delle indennità corrisposte a titolo di risarcimento
4. Imposta di successione nel trust
5. Fusione inversa
6. Diritto di superficie su un terreno agricolo
7. Ristrutturazioni ed IVA agevolata
8. Detrazione ai fini Irpef degli interessi passivi su mutui ipotecari

1. Risoluzione n. 104 del 21.04.09

Attestazione dell'effettività dei costi di ricerca e sviluppo

Le società quotate sono tenute, per disposizioni del Codice civile e del Testo unico della finanza (Tuf), ad affidare il controllo contabile e di bilancio, anziché al collegio sindacale, a una società di revisione iscritta nell'apposito albo.

In tali casi, la società di revisione può, in alternativa al presidente del collegio sindacale, attestare l'effettività dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla società quotata in borsa e la loro rispondenza alla documentazione contabile e ai dati riportati nella dichiarazione Irap, prevista all'articolo 11 del decreto Irap (Dlgs 446/1997).

2. Risoluzione n. 105 del 21.04.09

Estinzione di società di persone

La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone non ne determina l'estinzione ove non siano del tutto esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Ai sensi dell'articolo 2312 del codice civile, infatti, l'atto formale di cancellazione ha efficacia meramente dichiarativa, finalizzata alla sua pubblicità, e non influisce sull'esistenza del soggetto societario. Deve quindi essere considerata esistente una società che, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, risulta essere titolare della proprietà di un immobile, con la conseguenza che la cessione dello stesso è imponibile ai fini Iva qualora ricorrano i presupposti elencati all'articolo 10, comma 8-ter, del Dpr 633/1972.

3. Risoluzione n. 106 del 22.04.09

Trattamento fiscale delle indennità corrisposte a titolo di risarcimento

Non sono tassabili le indennità erogate a titolo di risarcimento del danno derivante da una perdita di immagine sia come individuo che come professionista.

Detto danno di immagine si configura anche in caso di licenziamento dal momento che la risoluzione del rapporto di lavoro provoca "un danno che va al di là della semplice perdita di reddito, ma coinvolge anche la reputazione e l'immagine professionale e, come tale, la somma percepita costituisce un ristoro per danno emergente" (sentenza 30433/2008).

Tale agevolazione, tuttavia, è riconosciuta soltanto a condizione che il contribuente dimostri concretamente l'esistenza e l'ammontare del danno subito.

4. Risoluzione n. 110 del 23.04.09

Imposta di successione nel trust

Il trasferimento d'azienda nell'ambito del nucleo familiare, è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni in presenza di determinate condizioni:

1. i destinatari del trasferimento siano il coniuge o i discendenti;
2. i destinatari del trasferimento d'azienda, o della partecipazione in società, proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o mantengano il controllo societario (nel caso di società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
3. l'impegno alla prosecuzione dell'attività di impresa (o al mantenimento del controllo) sia espressamente reso dagli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

La medesima norma agevolativa si applica anche al trust, qualora vengano rispettati detti requisiti.

L'agevolazione non sarà applicabile al caso in cui sia lasciata al disponente ampia discrezionalità circa il trasferimento ai beneficiari delle quote di partecipazione nella società e/o gli immobili a essa intestati, poiché di fatto si tradirebbe la ratio della norma, ovvero favorire il passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente.

5. Risoluzione n. 111 del 27.04.09

Fusione inversa

In caso di fusione inversa, è "affrancabile" il disavanzo anche quando riguarda beni che facevano parte del patrimonio della società incorporante (già controllata), prima dell'operazione straordinaria.

Dal momento che non vi è alcuna variazione del risultato economico, viene data la possibilità per la società incorporante di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti sui propri beni, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap (comma 10-bis, articolo 172 del Tuir).

6. Risoluzione n. 112 del 28.04.09

Diritto di superficie su un terreno agricolo

La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica non sconta l'Iva ma l'imposta di registro nella misura del 15% e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Il corrispettivo percepito dal proprietario del terreno rappresenta una plusvalenza imponibile, che potrà essere rateizzata se il fondo è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni (articolo 86, comma 4, del Tuir). La stessa, inoltre, concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

7. Risoluzione n. 113 del 28.04.09

Ristrutturazioni ed IVA agevolata

Sono assoggettate ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i seguenti interventi:

1. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili;
2. gli interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o parte diverso dal precedente;
3. gli interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso.

Sono, pertanto assoggettati ad aliquota Iva ordinaria, le prestazioni di servizi relative ai lavori per i restauri e il recupero di aree e manufatti archeologici.

8. Risoluzione n. 117 del 29.04.09

Detrazione ai fini Irpef degli interessi passivi su mutui ipotecari

E' possibile godere della detrazione del 19% degli interessi passivi relativi alla sola quota del mutuo imputabile all'abitazione principale e alla relativa pertinenza, anche se queste fanno parte di un fabbricato composto da altre unità immobiliari, comprato unitariamente e per il cui acquisto è stato contratto un solo mutuo. Per calcolare la quota di interessi detraibili, occorre prima individuare la percentuale del prezzo di acquisto riferibile agli immobili agevolabili, data dalla proporzione tra le rendite catastali delle singole unità che compongono il fabbricato. La percentuale ottenuta va poi applicata al valore complessivo del mutuo.

Napoli, 18 maggio 2009

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@studiofiorentino.com